

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Emilia-Romagna**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

---

**Parte seconda - N. 219**

---

**Anno 48**

**23 ottobre 2017**

**N. 283**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 OTTOBRE 2017, N. 1527

**Programma regionale 2017 per interventi a favore di forme collettive di garanzia  
nel settore agricolo in attuazione dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 OTTOBRE 2017, N. 1527

**Programma regionale 2017 per interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo in attuazione dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", come modificata con L.R. 2 ottobre 2006, n. 17;

Rilevato che la suddetta legge ed i criteri attuativi erano stati oggetto di esame favorevole di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 37 del 18 marzo 1999;

## Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193);

- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014;

- la nota Ares (2014)3771916 del 13 novembre 2014 della Commissione Europea, con la quale si invitavano, tra l'altro, gli Stati membri a sospendere i regimi d'aiuto dopo la data del 31 dicembre 2014 e a notificarli nuovamente non appena possibile secondo le norme sopra richiamate;

Dato atto che la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", come modificata con L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 prevede tre diverse tipologie di contributi, tra le quali, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 lettera a) la concessione di contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese agricole socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;

Vista la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie (pubblicata su GUUE C 155/10 del 20/6/2008);

Richiamato in particolare l'art. 14 del citato Regolamento (UE) n. 702/2014 che disciplina l'erogazione di aiuti per investimenti materiali ed immateriali a favore delle PMI attive nel settore della produzione primaria;

Atteso che con propria deliberazione n. 1613 del 26 ottobre 2015 era stato istituito un nuovo regime in esenzione a valere sul predetto art. 1 comma 2 della L.R. n. 43/1997 ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 702/2014 per un importo pari ad Euro 200.000,00;

Considerato che nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 è stato previsto uno stanziamento effettivo per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. a)

della L.R. n. 43/1997, pari ad Euro **500.000,00**, sul Capitolo U18347 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, c. 1, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)";

Ritenuto necessario approvare, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014, un nuovo programma regionale per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 2 lettera a), della L.R. n. 43/1997 a favore di organismi di garanzia operanti nel territorio regionale per l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario, in relazione ad investimenti materiali o immateriali in imprese agricole attive nella produzione primaria, nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le agevolazioni concesse sul regime di aiuto di cui al presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

Atteso che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014:

- lo Stato membro comunica alla Commissione Europea - mediante il sistema di notifica elettronica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004 - almeno 10 giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore una sintesi del nuovo regime d'aiuto, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del richiamato regolamento;

- entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta con il numero di identificazione del regime d'aiuto;

Ritenuto necessario pubblicare tutte le informazioni concernenti il regime d'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 e dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 702/2014 sulla pagina: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-agevolazioni/doc/normativa/aiuti-di-stato>;

## Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

- le proprie deliberazioni n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019" e n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

## Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento

della delibera 450/2007” e successive modifiche e n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016, recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

a voti unanimi e segreti, delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014, un nuovo programma regionale per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 2 lettera a), della L.R. n. 43/1997 a favore di organismi di garanzia operanti nel territorio regionale per l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario, in relazione ad investimenti materiali o immateriali in imprese agricole attive nella produzione primaria, nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione;

3) di dare atto che lo stanziamento effettivo - iscritto nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 - per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. a) della L.R. 43/1997, è pari ad Euro **500.000,00**;

4) di dare atto altresì che la sopra richiamata somma è stanziata sul Capitolo U18347 “Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, c. 1, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)”;

5) di dare atto inoltre che le agevolazioni concesse sul regime di aiuto di cui al presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

6) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006, ad avvenuta comunicazione del numero di identificazione del regime d'aiuto;

8) di trasmettere alla Commissione Europea, mediante il sistema di notifica elettronica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 702/2014.

**Allegato A****PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REG. (UE) N. 702/2014****1 PROMOZIONE DELLE FORME COLLETTIVE DI GARANZIA**

Con il presente programma la Regione Emilia-Romagna interviene, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, concedendo **500.000,00** euro in contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario esclusivamente per le imprese agricole attive ed iscritte all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna.

**2 Soggetti beneficiari**

Sono beneficiari gli Organismi di garanzia composti da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. - con l'eventuale adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati - costituitisi, in via generale, al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario.

Gli Organismi di garanzia debbono essere riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 72 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", inoltre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- b) avere una base sociale composta da almeno **700** imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c., iscritti ed attivi nell'anagrafe delle imprese agricole della Regione Emilia-Romagna, con fascicolo conforme alle disposizioni contenute nella determinazione n.19019/2016;
- c) essere regolati da uno statuto che preveda:
  - la finalità di mutualità tra gli aderenti;

- la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
  - la presenza nel consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti;
- d) avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria della domanda di aiuto e al momento della liquidazione dello stesso.
- e) non dovrà risultare presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (Deggendorf). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria della domanda di aiuto e al momento della liquidazione dello stesso.

Gli Organismi, inoltre, devono assoggettarsi alle seguenti prescrizioni:

- tenere una contabilità separata e produrre un rendiconto per ogni tipologia di aiuto attivato con l'intervento della Regione e di eventuali altri Enti pubblici finanziatori (garanzia fidejussoria, credito a medio-lungo termine);
- destinare le risorse regionali, ivi compresi gli utili maturati sulle somministrazioni avute, interamente alle finalità previste dal relativo programma, con divieto di utilizzo per spese di gestione o funzionamento degli Organismi;
- impegnarsi a fornire alla Regione un consuntivo annuale di attuazione del programma contenente l'elenco delle operazioni messe in atto, la loro entità, i beneficiari, i casi di sofferenza nonché tutte le altre informazioni specificatamente indicate per le diverse tipologie di aiuto;
- comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
- assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni, comprese le esclusioni, stabilite nel

presente Programma.

### **3 Termine e modalità di presentazione delle domande di contributo**

Le domande con la richiesta del contributo per la formazione o l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Servizio Competitività imprese agricole ed agroalimentari - Viale della Fiera, 8 - 40127, previa apposizione della firma digitale - per posta certificata al seguente indirizzo: **agrsail@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT);**

La richiamata domanda deve avere in allegato - in formato pdf firmata digitalmente dal legale rappresentante - la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica sull'attività svolta dall'Organismo di garanzia;
- b) lo statuto in vigore, qualora modificato rispetto a quello già agli atti della Regione Emilia-Romagna;
- c) il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della normativa vigente dal legale rappresentante che, avvalendosi del fac-simile Allegato 1 al presente programma operativo, attesti con riferimento al bilancio consuntivo di cui alla precedente lettera c):
  - l'entità del capitale sociale nonché degli altri fondi sottoscritti dai soci e dai privati sostenitori (fondi rischi, di riserva o garanzia);
  - le fidejussioni prestate dai soci a favore dell'Organismo di garanzia;
  - i contributi versati dalla Regione per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia - al netto di quelli trasferiti al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 964/2007 - in applicazione del comma 881 dell'art. 1 della Legge

296/2006 e ss.mm. e dell'art. 36 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 221/2012;

- i contributi concessi per le finalità di cui al precedente punto, da altri Enti pubblici, riportando gli Enti stessi ed i relativi importi assegnati, tenendo conto di quanto precisato al precedente alinea per i contributi trasferiti a patrimonio;
- il valore globale delle garanzie prestate dagli Organismi di garanzia sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
- l'importo complessivo dei prestiti concessi effettivamente erogati dalle banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. iscritti ed attivi nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, assistiti dalle garanzie prestate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
- l'eventuale conferma della validità dello statuto già agli atti della Regione Emilia-Romagna.

#### **4 Percentuali di riparto e misura dei contributi agli Organismi di garanzia**

Il presente programma prevede un contributo di **500.000,00** euro che verrà ripartito fra i Confidi richiedenti con atto dirigenziale sulla base dei criteri sotto indicati:

- per Euro **200.000,00** pari al 40% della disponibilità complessiva di Euro **500.000,00** in misura proporzionale all'entità del capitale sociale e degli altri fondi esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo;
- per Euro **300.000,00** pari al 60% della predetta disponibilità, in misura proporzionale al valore globale delle garanzie prestate dai Confidi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda, relative esclusivamente ad imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c. iscritti ed attivi nell'anagrafe delle imprese agricole.

Il contributo concedibile, attraverso l'applicazione dei due parametri sopra indicati, sommato al contributo già concesso dalla Regione ed a quello eventualmente concesso per le medesime finalità da altri Enti pubblici, non potrà comunque superare la quota disposta dagli Organismi con risorse proprie (ivi comprese le fidejussioni prestate dai soci a favore degli Organismi stessi) e di privati sostenitori. A tal fine, non sono ricomprese tra il contributo pubblico le somme trasferite al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi del comma 881 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e ss.mm. e dell'art. 36 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 221/2012.

L'atto dirigenziale disporrà, contestualmente, il riparto fra gli Organismi di garanzia, la concessione e l'impegno.

#### **5 Concessione della garanzia alle imprese associate**

Gli Organismi di garanzia utilizzano il contributo regionale per l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle aziende socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio, per interventi rientranti **nell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014**.

La garanzia del Fondo è rilasciata esclusivamente a favore delle imprese agricole iscritte ed attive nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia Romagna, relativamente agli investimenti sul territorio regionale ed interviene per una durata massima di cinque anni anche in presenza di finanziamenti a medio-lungo termine di durata superiore.

Le garanzie del fondo, rilasciate nelle modalità sopra indicate, verranno concesse prioritariamente alle imprese agricole che hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi.

#### **6 Requisiti richiesti alle imprese agricole per l'accesso alle garanzie**

Le imprese beneficiarie delle garanzie devono rientrare nella definizione di "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese", secondo i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ed in particolare debbono essere imprese attive e iscritte all'anagrafe delle aziende agricole in Emilia-Romagna, con fascicolo conforme alle disposizioni contenute nella determinazione n. 19019/2016.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014, la garanzia non potrà essere prestata ad imprese in difficoltà secondo la definizione riportata all'art. 2, paragrafo 14 del medesimo Regolamento.

Analogamente dovrà essere rispettata la condizione in base alla quale sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o per i quali siano in corso procedimenti che possono determinare una delle situazioni suddette.

La garanzia non potrà inoltre essere prestata nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Pertanto il beneficiario non dovrà risultare presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (Deggendorf). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria della domanda di accesso alla garanzia.

Le imprese beneficiarie devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni e possedere i requisiti di seguito riportati:

- essere in possesso di Partita IVA ed identificabili dal codice unico delle aziende agricole (CUAA);
- essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., sezione agricola;
- essere iscritti all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna ed avere il fascicolo aziendale validato;
- avere una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico di gestione aziendale, in equilibrio;
- non versare in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o versare in condizioni che possono determinare una delle situazioni suddette;
- produrre per il mercato;
- avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva). Il requisito sarà verificato in sede di

istruttoria della domanda di accesso alla garanzia. Nel caso di impresa agricola costituita in forma di società di persone la verifica della regolarità contributiva include quella delle posizioni individuali dei singoli soci.

Gli interventi realizzati devono rientrare nella tipologia di cui all'**art. 14** del Regolamento (UE) n. 702/2014 e soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità globali dell'azienda, mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e benessere degli animali, purché l'investimento vada oltre le vigenti norme dell'UE;
- c) realizzazione miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compreso l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio idrico;
- d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

Gli investimenti dovranno riguardare i seguenti costi ammissibili:

- a) costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al valore di mercato;
- c) costi generali, collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenza sulla sostenibilità ambientale ed economica, nel limite del 10%, compresi gli studi di fattibilità;
- d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici ed

acquisizioni di brevetti e licenze;

e) in materia il risparmio idrico e di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni seguenti:

e.1) il rispetto dei piani di gestione del bacino idrografico approvati e disponibili sul link <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/temi/piani%20di%20gestione>, come previsto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente.;

e.2) l'investimento deve consentire di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25% rispetto alla situazione pre-domanda; i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno devono essere già presenti o venire installati nel quadro dell'investimento;

Non sono ammissibili gli investimenti che riguardano corpi idrici superficiali o sotterranei, il cui stato risulta inferiore a buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua e gli investimenti che portano a un incremento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo;

Le condizioni di cui ai punti e.1) ed e.2, si applicano a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro.

Nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie o organismi nocivi o vegetali, sono ammissibili i costi relativi ad interventi preventivi specifici.

Gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti possono essere concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

I costi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
- b) impianto di piante annuali;
- c) lavori di drenaggio;
- d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione;
- e) acquisto di animali, ad eccezione degli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo;
- f) investimenti energetici.

Gli importi garantiti non devono superare la soglia prevista dalla regolamentazione comunitaria ed in particolare dall'art. 4, comma 1 lettera a) e d) e comma 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014 anche in considerazione delle regole di cumulo di cui all'art. 8.

Le garanzie non possono essere concesse contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

## **7 Garanzia**

La garanzia prestata potrà avere una durata massima di cinque anni, anche in presenza di finanziamenti a medio-lungo termine di durata superiore.

La garanzia non può coprire più dell'80 per cento di ogni finanziamento. Tale limite massimo deve essere progressivamente riparametrato al capitale residuo da rimborsare sul prestito ottenuto.

Il contratto di garanzia deve obbligatoriamente prevedere tra le ipotesi di escussione anche la dichiarazione di fallimento e ogni altra procedura concorsuale.

L'elemento di aiuto della garanzia è rappresentato, in termini di equivalente sovvenzione lordo, dalla differenza tra il premio effettivamente addebitato al beneficiario e il premio che dovrebbe essere pagato a prezzo di mercato per la garanzia stessa.

La Commissione europea, allo scopo di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle P.M.I. ha previsto, in considerazione della loro situazione specifica, la possibilità di utilizzare metodologie semplificate per la quantificazione degli aiuti.

Poiché gli interventi di garanzia sono rivolti alle piccole e medie imprese, il calcolo del valore dell'aiuto viene a determinarsi nel seguente modo:

Il calcolo dell'elemento di aiuto è determinato, annualmente e per ciascuna classe di rischio, moltiplicando l'importo del debito in essere per la differenza tra a) e b), dove:

a) rappresenta la percentuale di premio "esente" corrispondente cioè al valore minimo fissato dalla Commissione per la classe di rating;

e

b) rappresenta la percentuale di premio pagata dall'impresa mutuataria per la garanzia (premio addebitato).

I premi annuali minimi (premi esenti) sono quelli riportati, per le qualità creditizie corrispondenti alle diverse classi di rating, nella tabella di cui al punto 3.3 della Comunicazione della Commissione 2008/C/155/02.

I premi "esenti" si applicano all'importo effettivamente garantito all'inizio di ciascun anno interessato.

Se la garanzia dura più di un anno i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea, maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

Questa metodologia semplificata non può essere utilizzata per le imprese con un rating corrispondente a CCC/Caa o inferiore, che, in termini delle qualità creditizie elencate nella sopra citata tabella, hanno una capacità di pagamento dipendente dal perdurare di condizioni favorevoli o si trovano o sono prossime allo stato di inadempimento.

Il valore della garanzia così calcolato è computato, in termini di equivalente sovvenzione lordo, ai fini del rispetto dei massimali d'intensità di aiuto di cui all'**art. 14** del Regolamento (UE) n. 702/2014 e il calcolo dell'ESL deve essere conforme a quanto previsto al comma 4 dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

L'Organismo fidejussore, all'atto della prestazione della garanzia, dovrà prevedere misure adeguate onde evitare o ridurre il rischio di perdite di capitale, ed in particolare:

- richiedere all'Istituto bancario prestatore di essere informato delle condizioni patrimoniali della parte debitrice e dello svolgimento dei suoi rapporti con lo stesso Istituto;
- risolvere il contratto di garanzia anche prima della scadenza allorché sia emersa la condizione di inadempienza contrattuale nei confronti dell'Istituto bancario.

Qualora l'Istituto bancario ponesse in esecuzione la garanzia prestata dal Fondo, l'Organismo fidejussore dovrà:

- attivare immediatamente le procedure per il recupero delle somme pagate sugli importi garantiti tramite la forma più conveniente da scegliersi tra un concordato stragiudiziale con il debitore oppure l'esecuzione coattiva sui beni patrimoniali del debitore;
- richiedere l'avvio, in caso di insoddisfacente esito dei predetti interventi, della procedura fallimentare, di liquidazione o di altra procedura concorsuale a carico del socio inadempiente onde far valere le proprie ragioni

di credito.

Il capitale fidejussorio logorato a seguito di inadempienze dei beneficiari non può essere reintegrato con contributo regionale.

## **8 Rendicontazione**

Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione, entro il **30 settembre 2019**, le fidejussioni rilasciate dal **1° gennaio al 28 giugno 2019** con riferimento al presente programma, attraverso la presentazione:

- dell'elenco dei beneficiari delle garanzie concesse per gli investimenti previsti al paragrafo 6, con l'indicazione:
  - dell'esatta denominazione dell'azienda agricola e del CUAA (Codice Unico dell'Azienda Agricola);
  - delle tipologie di aiuto finanziate, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 6;
  - della data della domanda di aiuto dell'impresa socia;
  - della data del provvedimento formale di rilascio della garanzia;
  - dell'ammontare del prestito erogato dalla banca;
  - della sua durata;
  - della garanzia prestata (importo garantito, percentuale garantita, valore della garanzia);
  - dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche convenzionate;
  - del piano bancario di ammortamento (in originale) dei finanziamenti garantiti;
  - delle schede di calcolo del valore della garanzia, predisposta dall'Organismo di garanzia sulla base del modello fornito dal Servizio Competitività imprese agricole ed agroalimentari;
- della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai

sensi della normativa vigente dal legale rappresentante, con la quale si attesta che, con riferimento alla rendicontazione, le garanzie sono state prestate nel pieno rispetto degli interventi ammissibili, della loro durata, dell'intensità del tasso massimo dell'aiuto nonché delle prescrizioni contenute nel presente programma.

La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante dell'Organismo di garanzia è presentata alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca - Servizio Competitività imprese agricole ed agroalimentari - Viale della Fiera, 8, 40127 Bologna.

Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale accettante ovvero la data di arrivo del protocollo regionale.

Entro i richiamati termini, la rendicontazione può essere inviata alla Regione Emilia-Romagna, previa apposizione della firma digitale, anche per posta certificata al seguente indirizzo: [agsail@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agsail@postacert.regione.emilia-romagna.it).

## **9 Controlli e sanzioni**

Al fine di assicurare il rispetto del presente programma e dalle disposizioni comunitarie, il Servizio Competitività imprese agricole ed agroalimentari effettuerà i previsti controlli sull'attività svolta dagli Organismi di garanzia a valere sul presente programma operativo, secondo le procedure già stabilite con determinazione dirigenziale n. 1831 del 17 febbraio 2014.

La violazione degli obblighi previsti dal presente provvedimento o dalle prescrizioni della Commissione Europea dalla legge regionale nonché dal presente programma, comporta:

- la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione;
- l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi per la formazione e l'integrazione dei fondi rischi.

## **10 Disposizioni finali**

La concessione dei contributi del presente avviso è subordinato alla verifica di eleggibilità ai sensi del Regolamento (UE) n.702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Le informazioni relative al regime di aiuto istituito con le presenti disposizioni sono reperibili al link: [http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-  
agevolazioni/doc/normativa/aiuti-di-stato](http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-agevolazioni/doc/normativa/aiuti-di-stato)

Tutte le informazioni previste dal Regolamento (UE) n. 702/2014 saranno inserite nel sito sopraindicato o nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

**Allegato 1****Fac-simile**

Spett.  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA  
CACCIA E PESSCA  
Servizio Competitività imprese  
agricole ed agroalimentari  
Viale della Fiera, 8  
40127 BOLOGNA

**Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
il \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
nella sua veste di \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, costituito il  
\_\_/\_\_/\_\_ iscritto al n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

a valere sulla L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006, con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2014, data di chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo ai sensi del Programma regionale di cui alla deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2017, quanto segue:

- a) il capitale sociale, il fondo di riserva o garanzia, il fondo rischi nonché gli altri fondi sottoscritti dai soci e dai privati sostenitori ammonta ad € \_\_\_\_\_ e sono così costituiti:
- capitale sociale € \_\_\_\_\_; (voce n. \_\_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2016)
  - fondo rischi per garanzie € \_\_\_\_\_; (voce n. \_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2016)
  - riserve indivisibili € \_\_\_\_\_; (voce n. \_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2016)
  - \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_; (voce n. \_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2016)
- b) le fidejussioni (voce n. \_\_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2016) prestate dai soci a favore dell'Organismo di garanzia ammontano ad € \_\_\_\_\_;
- c) i contributi versati dalla Regione Emilia-Romagna per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia - al netto delle somme trasferite al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi del comma 881 della Legge 296/2006 ed ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012 - (voce n. \_\_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2016) ammontano ad € \_\_\_\_\_;
- d) i contributi versati da altri Enti pubblici per le finalità di cui alla precedente lett. c) - al netto delle somme trasferite al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi del comma 881 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e ss.mm. ed ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012 - (voce n. \_\_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2016) ammontano ad € \_\_\_\_\_, e sono così costituiti:
- C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_;
  - Provincia di \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_;
  - Comune di \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_;
  - \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_.

- e) il valore globale delle garanzie prestate dall'Organismo di garanzia sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della presente domanda (voce n. \_\_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2016) ammonta ad € \_\_\_\_\_;
- f) l'importo complessivo dei prestiti concessi ed effettivamente erogati dalle banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., assistiti dalle garanzie prestate ed ancora in essere al 31 dicembre 2014 - totale importo movimentato - (voce n. \_\_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2016) ammonta ad € \_\_\_\_\_;
- g) i soci iscritti al 31 dicembre 2016 risultano n. \_\_\_\_\_;
- h) è confermata la validità dello Statuto già trasmesso alla Regione Emilia-Romagna (se modificato indicarlo ed allegare nuovo Statuto).

Luogo e data

\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 38, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante in presenza di dipendente della Pubblica Amministrazione, oppure sottoscritta e presentata unitamente

a fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

---

---